

**Zeitschrift:** Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning

**Herausgeber:** Società Svizzera Ingegneri e Architetti

**Band:** - (2004)

**Heft:** 6

  

**Artikel:** Il nuovo deve invecchiare, per essere accettato?

**Autor:** Tibiletti, Alberto

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-132997>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 11.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Il nuovo deve invecchiare, per essere accettato?

Alberto Tibiletti\*

Nel 1940 entrò in vigore il decreto legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio.

Esso si proponeva di proteggere «le cose immobili che concorrono a costituire la bellezza naturale del paese e il suo aspetto caratteristico, i siti e i paesaggi pittoreschi».

Il decreto tuttora in vigore ha carattere prettamente conservativo: una funzione coercitiva e non propositiva. Inoltre la protezione riguarda unicamente alcune parti del territorio.

Dal periodo anteguerra ad oggi il paesaggio – territorio è profondamente mutato. Dalla visione ritenuta idilliaca con i paesi distinguibili nel paesaggio e le zone urbanizzate relativamente limitate, ci troviamo in un paesaggio urbano quasi continuo da Chiasso a Biasca a Locarno e oltre, nella così detta città Ticino. La continuità delle zone costruite lasciano sovente solo intravedere i nuclei dei paesi; le grandi opere infrastrutturali e le zone industriali artigianali sono una presenza importante nel territorio.

I concetti di protezione sono sempre validi ma alla difesa del paesaggio si devono aggiungere criteri di promozione e valorizzazione del territorio; e non solo parte di esso perché tutto il territorio va trattato con cura. Non è più sufficiente impedire la deturpazione o l'alterazione del paesaggio ma ogni nuovo intervento deve essere qualitativo. L'applicazione di questi concetti, promozione, valorizzazione, recupero, qualità non trovano nella legislazione sufficiente consenso.

La giurisprudenza in materia di protezione afferma che «non basta che una costruzione non abbellisca il paesaggio o lo danneggi leggermente ma occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio». Dunque quasi tutto è permesso.

Inoltre si afferma che il criterio di giudizio «non è dato dal modo di pensare e sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale». Difficile quindi l'accettazione del nuovo; l'opinione della collettività è ge-

neralmente orientata verso il conosciuto, poco favorevole a nuove proposte. Sembra in effetti che il nuovo debba invecchiare per essere accettato.

Il concetto di rispetto dell'esistente è dunque restrittivo in senso negativo accettando proposte progettuali di scarsa qualità o banalizzanti il territorio e sfavorevoli nel quadro del paesaggio; le proposte valide per il loro inserimento, per le volumetrie rispettose del luogo, per la scelta di materiali idonei, per le caratteristiche estetiche architettoniche di qualità possono essere contestate dall'opinione degli abitanti, di gruppi o associazioni.

Le contestazioni sono più marcate verso il nuovo specie se di qualità. Rispettare gli insediamenti di valore significa invece dar loro nuova vita con interventi conservativi ma anche innovativi, edificare a nuovo nelle loro vicinanze, evitando copie interpretative dell'esistente o peggio di discutibili caratteristiche di altra provenienza, ma accostandosi al passato con progetti validi nell'attualità del proprio tempo.

La qualità nelle proposte non è quindi tenuta in sufficiente considerazione. Nasce la necessità di un ampio dibattito che porti a nuovi modi di sentire e modifichi le basi legislative premiando su tutto il territorio la promozione e la valorizzazione del paesaggio, la validità estetica architettonica delle proposte progettuali.

La revisione del piano direttore cantonale e le proposte della commissione delle bellezze naturali e del paesaggio da tempo formulate possono esserne la premessa.

Ci si chiede chi debba giudicare la qualità e cosa si intenda per qualità. A livello cantonale è delegata la commissione delle bellezze naturali e del paesaggio quale consulente al dipartimento del territorio. Essa opera già oggi in un quadro di stimolo e convincimento e non di censura pur consapevole dei sottili limiti dati dalla legislazione e giurisprudenza in vigore.

Una proposta progettuale è ritenuta di qualità se si inserisce correttamente nel luogo, rispetta le preesistenze naturali e costruite, si adegua alla



morfologia del terreno e del sito, tiene conto degli spazi e edifici pubblici o privati esistenti con una confacente sistemazione esterna, propone volumi proporzionati, ordine nella struttura e negli elementi formali, coerenza compositiva, materiali e colori appropriati.

La funzione della commissione appare utile nell'ambito di una consulenza che abbraccia le modifiche del paesaggio-territorio in tutto il cantone esaminando le proposte pianificatorie, le grandi opere infrastrutturali, il costruito pubblico e privato.

Una sua più precisa collocazione e miglior identità sono sicuramente auspicabili aggiornandone meglio le funzioni e gli obiettivi.

Gli interventi sul territorio appartengono a tutta la collettività; costruito o no il paesaggio rappresenta un valore culturale, storico e collettivo e testimonia l'evoluzione e la trasformazione della storia umana. Il paesaggio deve essere tutelato e integrato; tutelato affinché i mutamenti abbiano forma e sostanza architettoniche idonee a qualificare, dal punto di vista culturale e sociale, il contesto in cui viviamo; integrato valorizzando il contesto mediante una risposta alla funzione pubblica o privata con inserimenti di qualità e appropriate espressioni estetiche.

Il paesaggio, territorio, ha un valore pubblico. Occorre che tutti ed in particolar modo gli operatori del settore acquisiscano la consapevolezza che il nostro straordinario paesaggio e la bellezza del territorio abbiano ad essere lo stimolo, l'occasione per una progettazione di qualità.

\* Architetto, Presidente della Commissione cantonale per le bellezze naturali e del paesaggio

## Paesaggi



Insedimenti banali



Zone paesaggisticamente non protette



Insieme deturpante